

**PROCEDURA DI GARA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEL
MACELLO COMUNALE DI PARMA COMPRESO IL SERVIZIO
DI MACELLAZIONE PER LA DURATA DI 15 ANNI.**

CIG 98724267A8

PROGETTO DI GARA

SEZIONE A - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SEZIONE B - SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO A – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – Relazione e Matrice dei Rischi

ALLEGATO B – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF prospetti

ALLEGATO C – ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO

ALLEGATO D - ELABORATO GRAFICO DEL SITO PRODUTTIVO

SEZIONE A - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	3
A) SERVIZIO DI MACELLAZIONE E ACCESSORI - OPERAZIONI DI MACELLAZIONE.....	3
B) SERVIZIO DI TRASPORTO REFRIGERATO	4
C) SMALTIMENTO RIFIUTI	6
D) GESTIONE AREA DI LAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO ANIMALI VIVI.....	6
E) TARIFFE.....	6
ART. 4 - PROFESSIONALITA' DELLE MAESTRANZE COINVOLTE NELLA MACELLAZIONE E ACCESSORI.....	6
ART. 5 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E.....	7
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC).....	7
ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE.....	7
ART. 8 - PERSONALE ADDETTO.....	8
ART. 9 - IMPIANTI E ATTREZZATURE FISSE PER LA MACELLAZIONE	8
ART. 10 - ATTREZZATURE MOBILI.....	8
ART. 11 - ATTREZZATURE E PRODOTTI PER LA PULIZIA SPECIALISTICA.....	9
ART. 13 - SUBAPPALTO	9
ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	10
Art. 15 - FACOLTA' D'ISPEZIONE	11
ART. 16 - RICONSEGNA IMMOBILE.....	11
ART. 17 - SICUREZZA	11
ART. 18 - RESPONSABILITA' CIVILE	12
ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 20 - RESPONSABILITA' DI GESTIONE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	13
ART. 21 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	14
ART. 22 - CLAUSOLA SOCIALE	14

ART. 1 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

I servizi di cui all'art. 4 verranno eseguiti in Parma, Strada dal Taglio, 6.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente concessione ha ad oggetto la gestione del Macello e il servizio di macellazione per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di affidamento presumibilmente entro l'1/11/2023 *****. L'edificio adibito alla macellazione messo a disposizione dall'Amministrazione comunale è rappresentato dalla planimetria in Allegato D

L'edificio è fornito dei seguenti Impianti: IMPIANTI TECNOLOGICI, IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO IDRICO – SANITARIO, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ove necessario. IMPIANTO ANTINCENDIO – (Secondo le normative vigenti) IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La concessione ha ad oggetto l'affidamento del servizio di macellazione ed accessori, comprese le procedure di tipo operativo, ed igienico-sanitarie ad esso inerenti, e più in generale, tutte le prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che vengono sotto elencate: gestione stalle annesse al macello di sosta, conduzione e pesa del bestiame, stordimento dell'animale da macellare, l'eventuale applicazione di appositi contrassegni alle carcasse, alle pelli, alla testa, alle zampe ed ai visceri degli animali macellati – per il loro riconoscimento ai fini della tracciabilità e sanitari e/o da parte del proprietario dell'animale – espletamento di servizi successivi all'abbattimento (quali la iugulazione, scuoiatura, spellatura, eviscerazione, asportazione delle estremità degli arti, legatura dell'esofago, distacco della mammella, divisione della carcassa in mezzene e/o quarti, squartatura, attività di tripperia (pulizia e sbiancatura), toelettatura della carcassa, pesature mezzene, ecc.), custodia delle carni macellate, e successiva introduzione delle carni nelle celle frigorifere, attività di raccolta e preliminari lo smaltimento e trasporto, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1069/09 di sottoprodotti, degli scarti di macellazione e sangue, dei materiali a basso rischio, ad alto rischio e a rischio specifico.

Trasporto delle carni macellate con autonomo ed idoneo mezzo dal mattatoio alle singole macellerie o presso ogni altro cliente che richieda il servizio, sostituzione di attrezzature minute di lavoro e dei materiali di consumo (ad esempio lame della seghe, proiettili, detersivi disinfettanti e macchinari necessari alle pulizie giornaliere e periodiche, ordinarie e straordinarie, di tutto il complesso, immobili, celle frigorifere, impianti, attrezzature e pertinenze, nulla escluso) nonché dei servizi igienici, degli spogliatoi, degli strumenti e delle attrezzature, delle cunette, dei marciapiedi e delle aree esterne verdi e di pertinenza.

A) SERVIZIO DI MACELLAZIONE E ACCESSORI

A) SERVIZIO DI MACELLAZIONE E ACCESSORI - OPERAZIONI DI MACELLAZIONE

Il servizio di macellazione viene svolto in modo ordinario dal lunedì al sabato, secondo il volume di richieste, di tutte le settimane dell'anno e potrà essere modificato dal gestore secondo le necessità, previo accordo con gli uffici dell'Amministrazione Comunale preposti al controllo.

Le attività hanno inizio, di norma, alle ore 6,00 con una durata non superiore alle 8 (otto) ore, nelle quali sono previste, mediamente, delle interruzioni non inferiori ai 30 minuti e non superiori ai 60 minuti al fine di consentire la pausa dei lavoratori. In alcune condizioni, legate al numero e all'arrivo degli animali presso lo stabilimento, l'eventuale prolungamento del servizio deve essere garantito dal concessionario anche dalla turnazione delle maestranze.

Le operazioni legate alla lavorazione delle carni sono effettuate nel rispetto del principio di igiene della —marcia in avanti, ed impedendo l'incrocio dei percorsi e condizioni di promiscuità del personale tra la zona cosiddetta —sporca e quella —pulita.

Durante le lavorazioni gli addetti devono occupare le postazioni fisse lungo la linea di macellazione in rapporto alla specificità dell'operazione e al grado di specializzazione del singolo lavoratore.

Tali procedure operative, sono puntualizzate nello specifico —Manuale HACCP e sono legate all'applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di igiene e sicurezza alimentare nonché dalle disposizioni nazionali in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs.81/2008 - e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico).

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'inabilità dei dipendenti della Ditta concessionaria, riconosciuta dall'autorità sanitaria, comporta l'obbligo della sostituzione con personale idoneo.

E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, fornita a cura e spese del concessionario e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

Il Concessionario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, degli accordi integrativi degli stessi, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi.

Il Comune di Parma verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte del Concessionario e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Parma si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Parma ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Le operazioni di macellazione, si svolgono, esclusivamente con modalità e con gli orari previsti dalla Direzione responsabile del Mattatoio concordate anche con il concessionario per quanto comunque obbligatorie per lo stesso.

Per il Mattatoio, le modifiche, in corso d'opera, nella cadenza, delle macellazioni delle singole specie, sono determinate dal RUP o dal D.E.C. sentiti il Servizio Veterinario, il concessionario del servizio di macellazione e gli operatori.

B) SERVIZIO DI TRASPORTO REFRIGERATO

Trasporto a temperatura controllata delle carni dalle celle frigorifero del macello ai clienti destinatari delle merci, refrigerando, nel rispetto della catena del freddo.

Servizi di trasporto refrigerato delle carni consistente: nel trasporto e scarico a destino delle carni bovine per Parma, Provincia e Regione, provenienti dal Macello, fatta salva la facoltà degli operatori di operare con mezzi e personale proprio.

In particolare, per quanto riguarda le carni commercializzate nella sala mercato capi grossi, il servizio di trasporto è organizzato tramite la compilazione di liste di consegna giornaliere preparate presso un apposito box sito all'interno del mercato e punto di riferimento degli operatori; le liste di consegna vengono preparate accorpando i destinatari in zone limitrofe in modo da garantire le consegne il più velocemente ed economicamente possibile sfruttando al massimo la portata degli automezzi; le consegne avvengono nella giornata stessa in cui le carni vengono vendute, salvo quelle relative a vendite effettuate oltre gli orari di Mercato e che vengono rimandate alla giornata successiva; nel caso di carni eventualmente respinte dai destinatari o impossibili da consegnare per cause di forza maggiore, se non possono essere riconsegnate ai singoli operatori, in quanto questi non sono più presenti in Mercato, possono però essere depositate presso il magazzino frigorifero; può essere effettuato anche un servizio autoportuale di distribuzione di carni già preventivate e destinate agli esercenti da parte di operatori non presenti nel Mercato con consegne per Parma, Emilia Romagna e fuori Regione, servizio effettuato smistando le carni dal magazzino del concessionario.

Per quanto riguarda il magazzino del concessionario devono essere applicate le norme HACCP anche agli automezzi che devono essere certificati ATP e muniti di sistema centralizzato di monitoraggio delle temperature di trasporto termoregistratori e di ogni disposizione prevista da norme e regolamentazioni specifiche.

Gli autisti devono essere in possesso, oltre che della specifica patente di guida del CQC (Carta Qualificazione del Conducente) e gli automezzi devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto c/terzi. Al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio di trasporto, rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, è consentita la sosta degli automezzi autorizzati per il servizio senza onere a carico del concessionario. La pulizia ed igienizzazione degli autocarri utilizzati per il trasporto è a totale onere e carico del concessionario.

Il servizio deve prevedere la consegna delle carni provenienti dalla macellazione presso i destinatari finali (esercenti macellai, supermercati, magazzini, mense, ospedali ecc., nel territorio comunale provinciale e regionale).

Il servizio si svolge durante tutta la settimana, con differenti modalità.

Le consegne non avvengono totalmente nelle giornate di vendita delle carni ma possono essere programmate in orari e giorni successivi.

Il ricarico delle carni deve avvenire tramite bracci meccanici o transpallet, mentre per quanto riguarda lo scarico questo deve avvenire a spalla per le carni appese e comunque a mano per quelle confezionate. Lo scarico a spalla di parti di animali può significare scendere la scaletta appoggiata al cassone con un peso che può arrivare ai 110/130 chilogrammi e, tenendo presente la conformazione della città e i problemi di parcheggio, questo può significare percorrere anche decine di metri con il carico in spalla; non considerando gli scarichi in cantina o presso i banchi posizionati nei mercati all'aperto, dove è necessario effettuare slalom tra gli acquirenti prima di arrivare dal macellaio. Gli automezzi debbono essere tutti con cassoni isotermici dotati di frigorifero e trattati con vernici e materiali adatti al trasporto alimentare e dotati di guidovie con ganciere per il trasporto delle carni appese.

È necessario avere a disposizione anche automezzi dotati di paratie divisorie dei cassoni per permettere il trasporto contemporaneo di carni di differente origine animale (bovini, equini, suini e ovicaprini non possono essere trasportati con il pollame) ed anche per permettere il trasporto contemporaneo di carni refrigerate e quelle calde provenienti dalla macellazione.

Per quanto riguarda il magazzino del concessionario devono essere applicate le norme HACCP anche agli automezzi che devono essere certificati ATP e muniti di sistema centralizzato di monitoraggio delle temperature di trasporto termoregistratori e di ogni disposizione prevista da norme e regolamentazioni specifiche.

Gli autisti devono essere in possesso, oltre che della specifica patente di guida del CQC (Carta Qualificazione del Conducente) e gli automezzi devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto c/terzi.

Al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio di trasporto, rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, è consentita la sosta degli automezzi autorizzati per il servizio senza onere a carico del concessionario.

La pulizia ed igienizzazione degli autocarri utilizzati per il trasporto è a totale onere e carico del concessionario.

C) SMALTIMENTO RIFIUTI

Il concessionario dovrà gestire lo svolgimento di tutte le operazioni di smaltimento dei rifiuti come da normativa vigente, allo scopo di ottenere le efficienze fissate dalle norme.

Lo sversamento nella rete fognaria dovrà essere gestito in maniera accurata al fine di garantire il rispetto della normativa vigente di tutela delle acque all'inquinamento (*verificare lo stato di esercizio, effettuare i controlli ordinari ed eseguire con la dovuta frequenza la pulizia e lo smaltimento dei fanghi residui in conformità alle vigenti leggi) e dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dagli organi competenti.*

Il concessionario si impegna a dotare il mattatoio, a propria cura e spese di un serbatoio per lo stoccaggio del sangue che garantisca la non immissione di cattivi odori nell'ambiente prima che abbia inizio l'attività di macellazione.

E' assolutamente vietato far confluire il sangue in fognatura.

Il concessionario è obbligato a raccogliere il sangue risultante dalla mattazione nel serbatoio ed a stipulare apposito contratto, a sue spese, con una ditta specializzata per la raccolta alla fine della giornata di macellazione periodica. Copia del suddetto contratto e, su richiesta, delle bolle di prelievo, debbono essere consegnate al Comune di Parma. Tutti i rifiuti prodotti nell'area di pertinenza del mattatoio dovranno essere smaltiti come da normativa.

D) GESTIONE AREA DI LAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO ANIMALI VIVI

Al concessionario spetterà la gestione e conduzione dell'area di lavaggio automezzi per il trasporto degli animali vivi.

Il concessionario si impegna a garantire l'accesso all'area di lavaggio e all'uso delle attrezzature, sia agli automezzi in arrivo dopo la consegna degli animali vivi, sia agli automezzi esterni che non utilizzano il mattatoio comunale, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'ente.

Il servizio di lavaggio dovrà comprendere la possibilità di eseguire le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfestazione degli automezzi, negli orari di apertura.

E) TARIFFE

Il concessionario per le prestazioni previste dalla presente concessione non potrà applicare tariffe superiori rispetto a quelle individuate nel PEF cui dovrà uniformarsi.

ART. 4 - PROFESSIONALITA' DELLE MAESTRANZE COINVOLTE NELLA MACELLAZIONE E ACCESSORI

Il concessionario, alla data dell'affidamento della concessione, dovrà garantire l'operatività delle squadre di lavoro, il cui responsabile dovrà presentarsi, se convocato, presso la sede della Stazione Appaltante entro 24 ore.

L'operatività sarà garantita attraverso l'impiego delle squadre addette in particolare in riferimento al servizio macellazione ed accessori, così come prescritto negli articoli 4 e 5 del

presente capitolato. Il personale utilizzato per svolgere le attività dovrà essere mantenuto nel numero complessivo minimo indicato nell'Allegato C del presente progetto e per le specifiche professionalità dei componenti, e non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione aggiudicataria.

Qualora il concessionario, durante lo svolgimento del Servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti delle squadre di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione ed il gradimento dell'/all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da dimostrare mediante la presentazione di specifica documentazione. Il mancato rispetto di tale disposizione potrebbe costituire motivo di risoluzione della concessione.

ART. 5 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Il concessionario nomina, entro 15 giorni dall'affidamento della concessione, un Responsabile della concessione nei confronti del DEC, con ruolo di supervisione e coordinamento degli addetti al servizio, nonché con il potere di delega interna per le attività di gestione del servizio medesimo. In mancanza, sarà considerato Responsabile della concessione ad ogni effetto per l'Amministrazione, il Legale Rappresentante della ditta risultata aggiudicataria.

Il Responsabile della concessione avrà facoltà di nominare sub-responsabili per ciascun servizio e per l'intera durata della concessione.

Al Responsabile della concessione verranno inviate tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale di Parma.

Il Responsabile della concessione è figura dotata di potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti della concessione.

Nel caso in cui il concessionario abbia necessita, nel corso della durata della concessione di sostituire il Responsabile della concessione e gli eventuali sub-responsabili, il medesimo dovrà inoltrare al RUP, a mezzo e-mail o PEC e con preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi, apposita comunicazione scritta con indicazione delle generalità del/dei sostituto/i, dotato/i di potere decisionale.

La Stazione Appaltante provvede ad indicare e comunicare, prima dell'inizio della concessione, il Responsabile Unico del Procedimento ed altresì il DEC.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese, pienamente e correttamente, tutte le attività oggetto della presente concessione, nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica e nel piano economico finanziario presentati in sede di gara, nonché quanto richiesto dal Committente nel corso della durata della concessione. Fermo restando quanto sopra, il concessionario dovrà realizzare i servizi oggetto della presente concessione nel pieno rispetto dei documenti di gara e delle eventuali modifiche, comunque concordate, che si rendano necessarie nel corso della durata della concessione.

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

Il concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato, a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

Il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal relativo CCNL e dalla normativa di riferimento.

Il concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia e ogni altra malattia professionale, nonché altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il concessionario deve in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di avere provveduto ai suddetti adempimenti.

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO

Il personale impiegato, nel numero e per qualifica, deve essere come da progetto presentato in sede di gara con previsione di prioritario riassorbimento del personale operante.

Il concessionario è obbligato a rispettare tutti gli adempimenti indicati nel piano economico finanziario a base di gara e nel presente capitolato e gli impegni presenti nella propria offerta comprensiva del piano economico-finanziario.

In caso di assenza, il personale mancante dovrà essere immediatamente sostituito.

I Dispositivi di Protezione Individuale del personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale dovranno essere conformi alla legislazione vigente ed alle indicazioni comunitarie, recepite dall'Amministrazione Comunale. Il personale impiegato dovrà essere munito, durante il servizio, di distintivo di riconoscimento, corredato da fotografia, con l'indicazione della Ditta di appartenenza.

Il personale impiegato dovrà mantenere un comportamento conforme alla buona educazione ed al rispetto dei beni di proprietà del Comune di Parma; la Direzione responsabile del Mattatoio ha facoltà di chiedere l'allontanamento di chiunque contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale.

Nel caso di inadempienze, saranno applicate le penali previste nel contratto.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Concessionario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, degli accordi integrativi degli stessi, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi.

ART. 9 - IMPIANTI E ATTREZZATURE FISSE PER LA MACELLAZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature fisse per la macellazione sono a carico del Concessionario, oltre alla fornitura e sostituzione del materiale di consumo, quale: detersivi, sanificanti ecc. per le pulizie, HACCP, lame delle seghe mezzene per bovini e suini, lama dell'attrezzatura taglio sterno, nonché seghe a nastro per equini e cartucce per abbattimento animali ecc.

ART. 10 - ATTREZZATURE MOBILI

Le attrezzature mobili, che non rientrano tra quelle previste dal precedente articolo 9, quali ganci, carrelli e gancere, e per le pulizie come idropulitrici e lava/asciuga carrelli di lavaggio, sono fornite

dal concessionario che né dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria e la loro eventuale sostituzione per qualsiasi motivo anche per sopravvenute disposizioni normative.

L'aggiudicatario, che avrà cura di riporre tali attrezzature presso i locali a tal fine destinati, sarà chiamato a rispondere di eventuali mancanze o danneggiamenti dovuti per negligenza del personale addetto.

ART. 11 - ATTREZZATURE E PRODOTTI PER LA PULIZIA SPECIALISTICA

Il concessionario dovrà fornire i prodotti e eventualmente i materiali necessari per la pulizia dei locali e delle aree descritte ai precedenti articoli, comprensivo dei materiali di pulizia e quello di consumo (come buste raccolta immondizia).

I macchinari, comunque, dovranno essere conformi alle normative comunitarie relative alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche sulla conformità delle attrezzature e sui prodotti utilizzati, previo esame delle schede tecniche e di sicurezza.

ART. 12 – INVESTIMENTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO

E' previsto un investimento minimo complessivo di Euro 5.550.000,00 (euro cinquemilionicinquecentocinquantamila/00) di cui:

- €. 600.000,00 come riconoscimento del valore residuo degli investimenti
- €. 450.000 per adeguamenti sismici e bonifica copertura in amianto
- €. 2.250.000,00, corrispondenti a € 150.000,00 annui per 15 anni per manutenzione ordinaria standard
- € 2.250.000,00, corrispondenti a € 150.000,00 annui per 15 anni per manutenzione straordinaria

ART. 13 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dagli artt. 105 e 174 del d.lgs. 50/2016, pertanto l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti al rispetto degli adempimenti ivi previsti.

In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 174 comma 7 del D.lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Il Comune di Parma procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Il concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione

integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del codice dei contratti.

Nei contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contrattenti dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. E' vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016.

ART. 14 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna:

- a) A farsi carico di tutte le opere di impiantistica che si rendessero necessarie oltre alla fornitura in opera delle ulteriori attrezzature necessarie alle lavorazioni;
- b) A farsi carico delle opere di smaltimento delle acque reflue derivanti dalle lavorazioni secondo le norme vigenti.
- c) A farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività: acqua, energia elettrica, metano, telefono, fognatura, spese d'ufficio, trattamento e smaltimento rifiuti connessi all'attività; il Concessionario prima di iniziare l'attività dovrà intestare a proprio nome tutte le suddette utenze, sostenendone i relativi costi;
- d) A gestire e a custodire gli impianti e le attrezzature presenti nel Mattatoio, per qualsiasi danneggiamento sarà responsabile verso il Comune salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del danno;
- e) Alla bollettazione per le carni in entrata e in uscita e conservazione della documentazione della rintracciabilità delle stesse secondo i termini di legge;
- f) Allo smaltimento rifiuti da effettuarsi nel pieno rispetto della vigente normativa;
- g) A provvedere alla fornitura ed installazione, con oneri e spese a proprio carico, di tutti gli attrezzi, le apparecchiature, i materiali ed i macchinari che si rendessero necessari per la buona esecuzione della gestione del mattatoio;
- h) A produrre, prima dell'inizio dell'attività, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare l'Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;
- i) A provvedere a tutte le spese per la corretta gestione del mattatoio nonché a provvedere allo smaltimento delle acque di lavaggio del Mattatoio;
- j) A porre in essere tutte le pratiche presso le amministrazioni/enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, ecc., necessari per il funzionamento degli impianti: in difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;
- k) Alla gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria e adeguamenti normativi della struttura, degli impianti e dei macchinari ivi presenti, per tutta la durata della concessione; il Comune si riserva il diritto di ordinare al Concessionario, con oneri a carico dello stesso concessionario, le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie per la salvaguardia dell'impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d'ufficio con spese a carico del Concessionario;
- l) Ad osservare, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di sicurezza;
- m) A gestire il Mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria;
- n) A vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;

- o) A tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
- p) A presentare al Comune una relazione annuale descrittiva delle attività espletate (es. numero di capi abbattuti, manutenzioni, disinfestazioni ecc.);
- q) A subentrare al Comune nei rapporti a convenzione attualmente in vigore.
- r) Entro 30 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, il concessionario deve inoltre predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.
- s) Il concessionario è tenuto inoltre:
 - o ad effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza; o assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;
 - o utilizzare, nell'espletamento del servizio, personale sufficiente e adeguato con specifica ed idonea professionalità e competenza;
 - o tenere l'impianto adeguatamente pulito e decoroso.

Art. 15 – FACOLTA' D'ISPEZIONE

Durante il periodo di validità della concessione il Comune avrà facoltà di effettuare, tramite proprio personale o personale esterno specializzato appositamente incaricato e previo avviso, ispezioni, sopralluoghi e controlli contabili, al fine di verificare il puntuale rispetto delle condizioni contrattuali.

Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le notizie utili richieste per fini statistici.

Qualora il RUP, a seguito di ispezione, riscontri la mancata o inadeguata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, questi inviterà il concessionario ad effettuare gli interventi medesimi entro il termine fissato.

ART. 16 – RICONSEGNA IMMOBILE

Alla scadenza, il concessionario dovrà riconsegnare il complesso al Comune in buone condizioni di manutenzione, con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti. Tutti gli investimenti fatti, le apparecchiature e quant'altro acquisiti nell'ambito dell'investimento effettuato dal Concessionario rimarranno di proprietà del Comune. A tal fine verrà redatto in contraddittorio apposito verbale tra le parti.

ART. 17 – SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il concessionario dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza e nominare il relativo responsabile.

In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi (ad es. scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetti, occhiali, ecc.) e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Concessionario è solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché attivare tutte

le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

ART. 18 – RESPONSABILITA' CIVILE

Il concessionario è direttamente responsabile degli eventuali danni causati a persone, animali e cose causato nell'esecuzione del servizio in concessione.

Il concessionario esonera il Comune di Parma da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare dall'uso degli impianti e delle attrezzature del Mattatoio, a qualunque titolo causati, da parte del proprio personale o di terzi, nonché da fatti dolosi o colposi del concessionario medesimo, di terzi o di personale di servizio.

Il concessionario risponderà inoltre puntualmente di tutti i danni causati da propri dipendenti alle attrezzature in dotazione, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

A tal fine è obbligato a stipulare le seguenti polizze, da produrre in copia al Comune all'atto di stipula del contratto di concessione:

- **Responsabilità civile verso terzi RCT/O.** Il concessionario dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia

Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Parma;

Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00.

b) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 3.000.000,00 per sinistro e euro 1.500.000,00 per persona. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati”.

- **Polizza All Risks property** (Sezioni Incendio e Furto) che preveda la partita Rischio Locativo con valore assicurato di € 2.500.000,00 e partita Contenuto con valore assicurato di € 3.000.000,00 .

Tale polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni:

- Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Parma;
- Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00
- Garanzia Titolarità dei diritti nascenti dal contratto così formulata: “La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.”

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo nè da immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG.

ART. 20 – RESPONSABILITA' DI GESTIONE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

La gestione dell'attività che il concessionario è autorizzato a svolgere nell'immobile concesso viene effettuata a suo esclusivo carico e vantaggio.

È espressamente ed irrevocabilmente stabilito che tutti gli acquisti e vendite di merci ed attrezzature o comunque ogni contratto afferente la gestione dell'attività, ogni assunzione di impegni e di obbligazioni di qualsiasi natura verso terzi è a completo ed esclusivo carico del concessionario o suoi aventi causa e che il Comune in nessun caso e per nessun motivo potrà essere chiamato a rispondere di atti o fatti afferenti la gestione imprenditoriale svolta dal concessionario medesimo. In relazione a quanto indicato all'art. 34: “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici”, pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, vengono introdotti nella “CONCESSIONE DI GESTIONE DEL MACELLO COMUNALE DI PARMA COMPRESO IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE” le specifiche tecniche di carattere ambientale che concorrono a qualificare l'appalto come verde e le clausole contrattuali definite nei DM di approvazione dei “criteri ambientali minimi” per l'intero valore a base d'asta al fine di conseguire l'obiettivo nazionale previsto al punto 5.2 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – revisione 2013. Pertanto, le forniture/ prodotti/servizi offerti dovranno essere conformi alle prescrizioni degli allegati tecnici dei Decreti Ministeriali emanati per i prodotti,

servizi e lavori oggetto di gara – per tutta la durata del contratto. Per le condizioni di esecuzione/clausole la verifica del rispetto del criterio sarà effettuata in fase di esecuzione del contratto.

ART. 21 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto viste le attività oggetto di concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 di cui si allega elenco.

SEZIONE C – SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. 40xxx REGISTRO ATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI PARMA REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEL MACELLO COMUNALE DI PARMA COMPRESO IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PER LA DURATA DI 15 ANNI.

CIG 98724267A8

Questo giorno ++++ nel mese di +++ dell’anno DUEMILAVENTITRE, presso ***** , avanti a me, +++++, in qualità di Segretario Generale del Comune di Parma, legittimato a rogare i contratti in cui l’ente è parte , ai sensi dell’art. 97, co. 4, lett. c), del T.U. n. 267 del 18/08//2000, dell’art. 85 dello Statuto Comunale e incaricato con provvedimento del Sindaco ***** , sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

- 1) ***** , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore **** del COMUNE DI PARMA (di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente” o “Stazione Appaltante”), con sede in Parma, Strada Repubblica n. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00162210348, giusto incarico conferitogli con DSMG n. ****, legittimato a stipulare il presente atto in nome e per conto dell’Ente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 87 dello Statuto, ed in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. DD-***** e n. **DD-2023-XXX del XX/XX/2023**(di seguito nel presente atto denominato, anche, “Ente” o “Amministrazione”);
- 2) ***** , codice fiscale ***** , domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante di ****, con sede legale in ***** , codice fiscale e partita IVA n. ***** iscritta al Registro Imprese di PARMA (PR), n. ***** (nel presente atto denominato, anche, “Concessionario”, “Operatore economico”).

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, premettono quanto segue:

Premesso che:

- Con determinazione n. del è stata indetta la procedura di gara per l’individuazione del concessionario del Macello comunale;
- Con dd si è aggiudicata la concessione in oggetto alla società quale soggetto concessionario del Macello del quale è titolare il Comune di Parma;
- a seguito dell’esperimento della suddetta procedura al soggetto individuato quale concessionario viene affidata la gestione del Macello alle condizioni di cui al presente atto e agli standard di servizio approvati, che ne fanno parte integrante, nonché alle condizioni migliorative contenute nell’offerta presentata dal concessionario stesso, i cui contenuti sono riportati nell’ambito del presente atto;

- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione del Macello da parte del Concessionario, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Parma e il Concessionario medesimo;
- Il rapporto tra il Comune di Parma ed il concessionario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge.
- La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva ed al versamento delle spese contrattuali.
- La sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011 avverrà sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- il Comune rimane titolare della sede del Macello la cui gestione viene affidata in concessione per la durata di anni QUINDICI (15);
- è stato acquisito on line apposito DURC risultato regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- Si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice e di ordine speciale ex art. 83 del Codice;
- Vista la richiesta inviata da codesto Ente in data *** al n. *** di prot., alla Prefettura competente mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia;
- Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta alla richiesta sopra effettuata e sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- Preso atto infine che ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
- con determinazione dirigenziale DD-2023-XXX del XX/XX/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento;
- in sede di gara è stato sottoscritto dall'Appaltatore il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture", allegato materialmente al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Obiettivi e finalità della concessione - Premesse

1. La concessione oggetto del presente contratto è finalizzata a garantire la gestione ottimale del Macello di cui è titolare il Comune di Parma, a vantaggio dei cittadini e dei soggetti frequentanti il territorio comunale necessitanti dei servizi offerti dal Macello.

2. Il Comune di Parma e il Concessionario intendono realizzare con la concessione oggetto del presente contratto l'obiettivo di fornire servizi oggetto del presente contratto secondo standard di elevata qualità e in una prospettiva di innovazione rispetto ai bisogni dei potenziali utenti.
3. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati stessi, si intendono per:
 - a) "Comune", il Comune di Parma titolare del Macello;
 - b) "Concessionario", l'affidatario del Servizio di gestione del Macello e della macellazione individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;
 - c) "Servizio" gestione del Macello e del servizio di macellazione;
 - d) "Contratto", il presente Contratto di Concessione di Servizio;
 - e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;
 - f) "Azienda" l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio.

Art. 3 Oggetto del Contratto

1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta senza riserve, la gestione del Macello e del servizio di macellazione di cui è titolare lo stesso Comune di Parma, da intendersi come gestione complessiva del servizio.
2. Le attività oggetto del Contratto costituiscono servizio pubblico preordinato alla tutela della cosa pubblica e riguardano lo svolgimento delle prestazioni specificate nel presente contratto, nel rispetto degli standard di servizio individuati nel capitolato prestazionale e conformemente alle condizioni migliorative e integrative di cui alla proposta tecnica oggetto di valutazione in sede di gara e per la quale il Concessionario si è aggiudicato la concessione oggetto del presente contratto.
3. Il Concessionario è tenuto a subentrare nei rapporti di lavoro con i dipendenti del gestore uscente, il cui elenco è riportato nell'allegato C del Progetto di gara, in coerenza e entro i limiti descritti nel progetto di riassorbimento a corredo dell'offerta presentata;

Art. 4 Canone per la concessione

1. Il Concessionario corrisponderà al Comune l'importo offerto in sede di gara per il quale si è aggiudicato la concessione e qui di seguito specificato:
 - un canone annuo pari a €
180.000,00 _____ (= centottantamila _____ 00),
oltre IVA nella misura di legge;
2. Il suddetto canone annuo dovrà essere versato al Comune in forma anticipata entro 30 giorni dalla decorrenza annuale del contratto.

3. Per il primo anno di concessione, il canone decorrerà dal momento dell'avvio della gestione o comunque entro 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio.
4. Il canone di cui al precedente punto 1, a decorrere dal secondo anno di concessione, verrà aggiornato di anno in anno applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI) rilevato a metà dell'anno precedente dall'ISTAT e dovrà essere versato secondo le modalità di cui al punto 1.
5. Nel caso di cessazione anticipata a causa del concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso.

Art. 5 Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Il Concessionario si obbliga a svolgere il servizio di macellazione nella sede del Macello sito in:
 - Via...Del taglio, 6... e a mantenerlo nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.
3. Il Concessionario si impegna ed obbliga, altresì, ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria idonee a garantire il regolare svolgimento del Servizio.
4. Il Concessionario si impegna ed obbliga, altresì, ad eseguire le opere di miglioria in conformità al "Progetto Tecnico" presentato in sede di offerta nel rispetto degli standard di qualità richiesti e secondo le tempistiche di cui all'offerta pena la risoluzione di diritto del contratto. Fatta eccezione per gli investimenti di cui all'offerta ogni ulteriore opera straordinaria e/o investimento dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante, in difetto di autorizzazione nulla sarà riconosciuto al Concessionario in ordine alle opere effettuate
5. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore relativo al servizio di cui al presente contratto.
6. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare ad erogare i seguenti servizi e a svolgere le seguenti attività:

[SPECIFICAZIONE DI QUANTO OFFERTO IN SEDE DI GARA DALL'OFFERENTE]

Art. 6 Obblighi del Concessionario relativi all'uso dei locali

1. Per quanto concerne le utenze necessarie per il buon funzionamento del Macello (luce, acqua, gas, telefono, e quant'altro risulti necessario allo svolgimento dell'attività da parte del concessionario), quest'ultimo provvederà a sua cura e spese.
2. Non competono al Comune eventuali spese che si rendessero necessarie relative agli immobili in cui si esegue il servizio. Spettano al concessionario gli oneri per la realizzazione di migliorie ed attrezzature per rendere il Macello perfettamente funzionante senza nulla pretendere dal Comune fermo restando quanto stabilito all'art. 3.

3. Sono, in particolare, a carico del concessionario, oltre a quelli previsti dal capitolato speciale, gli oneri per realizzare eventuali opere di adeguamento delle unità immobiliari destinate allo svolgimento dell'attività quali, a titolo esemplificativo, l'installazione di impianti e strutture necessarie per l'adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in materia igienico-sanitaria ed amministrativa.

Art. 7 Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:
 - a) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
 - b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore (RCT/O) a qualsiasi titolo della stessa con adeguato massimale (minimo di € 2.500.000,00), per l'intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli e/o attrezzature impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'attivazione del servizio, trasmettendo copia delle predette polizze;
 - c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

Art. 8 Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

1. Il Concessionario si impegna:
 - a) ad erogare tutti i servizi richiesti di cui al capitolato prestazione da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto nel rispetto della normativa vigente per la gestione del Macello e del servizio di macellazione;
 - b) ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
 - c) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione, miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.
2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio.

Art. 9 Interruzione e/o sospensione del Servizio

1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o "factum principis" (causa di impossibilità oggettiva ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo) o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.
2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e agli Enti preposti.
3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 10 Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento delle attività e dei servizi inerenti la gestione del Macello nel suo complesso del quale è titolare il Comune stesso, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva.

Art. 11 Obblighi del Comune

1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione del Macello comunale del quale il Comune di Parma è e resta titolare.
2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario, ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 12 Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi o altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

Art. 13 Durata del Contratto

1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di avvio della gestione, comprovata da specifico verbale, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente, come prevista nel disciplinare di gara.
2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo, per la cessazione del rapporto fatto salvo quanto previsto nei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3. Al fine, tuttavia, di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, specie nelle more di una nuova procedura di affidamento, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio, e comunque non oltre 12 mesi dalla conclusione del presente contratto, da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
4. Al termine del Contratto, il nuovo gestore del servizio individuato dal Comune subentrerà al gestore nella gestione del servizio.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio sono assegnati al nuovo gestore. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali e le opere installate realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.
6. Le suddette opere ed investimenti opportunamente elencati nel dettaglio in un inventario allegato al Progetto di gara (allegato B) saranno ceduti al nuovo gestore di diritto, senza corrispettivo o compenso alcuno in caso di beni o investimenti totalmente ammortizzati dal gestore uscente (con le normali aliquote fiscali di legge) nel periodo di vigenza del Contratto;
7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:
 - a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione (ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse);

- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
8. In caso di cessazione anticipata per cause dipendenti o imputabili al concessionario, a quest'ultimo non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo.
 9. Nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento spetterà all'Affidatario a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi.
 10. In applicazione dei suddetti criteri, considerati gli investimenti effettuati dall'attuale Gestore, e non ancora ammortizzati chi dovesse subentrare sarà tenuto a corrispondere all'uscente la somma di euro 600.000,00 che dovrà essere corrisposto dal nuovo Gestore al Gestore Uscente.
 11. Nell'ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto nuovamente all'attuale Gestore i commi 9 e 10 del presente contratto troveranno applicazione solo per le opere e gli investimenti effettuati nella vigenza del presente contratto.
 12. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse, per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessagli da normativa speciale, i rapporti patrimoniali saranno regolati da tale normativa.

Art. 14 Flussi informativi per il monitoraggio della concessione

1. Il concessionario invia all'ente concedente a cadenza trimestrale ed entro il trentesimo giorno successivo alla fine del trimestre solare, una relazione sull'attività svolta, che riporta i seguenti contenuti minimi relativi al periodo di riferimento:
 - numero di capi macellati;
 - provenienza dei capi;
 - tempistica media delle operazioni di macellazione
 - numero e tipologia degli eventi avversi
 -
2. A cadenza annuale, il concessionario rendiconta all'ente concedente le spese sostenute per realizzare i progetti di miglioria di cui all'art. 5, comma 4, presentando le fatture quietanzate o altra idonea documentazione di spesa, insieme ad un quadro economico progettuale riepilogativo, che dà evidenza dello stato di avanzamento dei lavori (parte già realizzata/pagata, parte da realizzare/da pagare).
3. Sempre a cadenza annuale, ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il concessionario trasmette all'ente concedente un conto economico ed un prospetto dei flussi di cassa, a consuntivo, delle voci di entrata e spesa riconducibili al PEF di gara e/o comunque connesse alla gestione del servizio. La rendicontazione dovrà essere accompagnata da idonea relazione illustrativa. Le voci di entrata e di spesa non specificamente previste dal PEF di gara, che vengono inserite nella rendicontazione consuntiva periodica dovranno trovare specifica motivazione nella relazione illustrativa.
4. Nel caso in cui per la gestione del servizio in concessione venga costituita apposita società di progetto, la rendicontazione periodica dovrà essere coerente con il bilancio di esercizio della società; eventuali voci che non trovassero specifica corrispondenza dovranno essere appositamente riconciliate nella relazione illustrativa. Viceversa, ove il concessionario non

optasse per la società di progetto, dovrà analiticamente dettagliare nella relazione illustrativa l'elenco dei ricavi/entrate e dei costi/uscite del proprio bilancio direttamente riconducibili al servizio in concessione e la conseguente classificazione nelle voci di PEF, nonché i criteri di imputazione al servizio di eventuali costi comuni aziendali e i *drivers* utilizzati ai fini del riparto.

5. I flussi informativi di cui al presente articolo sono gestiti a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 15 Equilibrio economico-finanziario e procedura di revisione del PEF

1. Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli esplicitati integralmente nel progetto del servizio, nel piano economico-finanziario di gara e nella matrice dei rischi.
2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione e degli investimenti è misurato sulla base del TIR di progetto, determinato in sede di gara nella misura del 11,5% (undici virgola cinque per cento).
3. La revisione del PEF, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, può essere attivata qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario determinata da eventi non riconducibili al concessionario ed evidenziata dalla variazione del TIR non inferiore a due punti percentuali. Rientrano tra i predetti eventi esclusivamente le seguenti fattispecie:
 - a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che comportano la necessità di incrementare i costi per investimenti o per il funzionamento del servizio, che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o una nuova determinazione del regime fiscale o, in ogni caso, nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione (**rischio normativo-regolamentare** nella matrice dei rischi);
 - b) il mancato o ritardato rilascio delle necessarie autorizzazioni riconducibile al Concedente ovvero l'imposizione da parte di questo, mediante provvedimenti autoritativi espressi, di variazione nelle modalità di erogazione del servizio pubblico (**rischio di variazione delle modalità di erogazione del servizio** nella matrice dei rischi);
 - c) l'aumento dei costi o l'impossibilità di erogare il servizio e di generare i conseguenti ricavi derivante da cause di forza maggiore (**rischio di forza maggiore** nella matrice dei rischi). Sono cause di forza maggiore gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi; epidemie, emergenze sanitarie, guerre, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta; esplosioni, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; incidenti aerei e ferroviari.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente ed in presenza di un'alterazione dell'equilibrio in misura non inferiore a quella ivi indicata, il concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, dà comunicazione scritta al concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

- relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
5. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano il confronto finalizzato alla eventuale revisione del PEF.
 6. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario risulti più favorevole per il concessionario, la revisione del PEF è effettuata a vantaggio del concedente. La revisione a vantaggio del concedente è attivabile indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio qualora la variazione (positiva) del TIR rispetto a quello del PEF di gara superi i cinque punti percentuali.
 7. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino dell'indicatore di equilibrio economico-finanziario (TIR), nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al concessionario così come risultante dalla matrice dei rischi allegata al contratto.
 8. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le Parti possono recedere dal contratto e si applicherà quanto previsto dall'articolo 165 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 Penali e Risarcimento del maggior danno INDICARE GLI IMPORTI DELLE PENALI

1. Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto; si precisa ovviamente che di quelle fra le seguenti penali che si riferiscono alle prestazioni oggetto di valutazione in sede di gara, si applicheranno solo le penali relative alle prestazioni effettivamente offerte dal concessionario e per le quali è avvenuta l'aggiudicazione, fermo tutto il resto: - per il mancato avvio dell'attività entro i termini (180 gg. dalla stipula) previsti dal presente Contratto: € 200,00 per ogni giorno di ritardo.
2. Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, a quanto indicato nell'offerta tecnica e a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Parma attraverso il RUP o suo delegato.
3. In caso di inadempimento o non conformità del servizio reso, totale o parziale, rispetto agli obblighi contrattuali e di legge, si applicheranno le seguenti penali:
 - per ogni giorno di mancata apertura del mattatoio per cause imputabili al concessionario verrà applicata una penale di euro 250,00; dopo quattro mancate aperture (anche non consecutive) si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23, c. 2;
 - per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione rispetto al termine previsto dal precedente art. 1, verrà applicata una penale di euro 500,00; a seguito di ritardo pari o superiore a 180 gg si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 24;
 - per ogni riscontrato accesso alle sale di macellazione da parte di personale non autorizzato verrà applicata una penale di euro 200,00;

- per ogni maltrattamento degli animali verrà applicata una penale di euro 500,00;
 - per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie verrà applicata una penale di euro 1.000,00;
 - per ogni insufficiente o mancata pulizia dei locali verrà applicata una penale giornaliera di euro 200,00;
 - per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature verrà applicata una penale di euro 500,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto;
 - per ogni violazione delle norme di cui al codice di comportamento verrà applicata una penale da euro 50,00 ad euro 500,00;
 - per il riscontrato mancato adempimento a quanto previsto dalla clausola sociale rispetto al progetto presentato verrà applicata una penale di euro 500,00;
 - L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dalla cauzione definitiva; la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.
4. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (pec). Qualora il Concessionario non ottemperi entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.
5. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune di Parma procederà alla risoluzione del contratto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 176 del D.lgs. 50/2016 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, nonché per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al concessionario a mezzo PEC.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;
- d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
- e) inosservanza del divieto di cui all'art. 12 del presente contratto;
- f) cause che comportino la decadenza dell'autorizzazione o della titolarità dell'esercizio della attività dichiarata dall'autorità sanitaria imputabili al Concessionario;
- g) ricorso all'abusivismo professionale;

- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti
- l) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- m) mancata esecuzione, entro 30 giorni dalla diffida, delle prestazioni offerte in sede di gara;
- n) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio.
- o) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- p) utilizzo dei beni dati in concessione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità perseguite dal Comune;
- q) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- r) qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- s) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- t) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- u) qualora nei confronti del concessionario o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
- v) Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate violazioni e gravi e reiterate inosservanze del “Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165”, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Parma, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 s.m.i.
- w) Gravi e reiterate violazioni della clausola sociale di riassorbimento del personale;
- x) violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 3.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Parma si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di concessione o per il completamento delle stesse. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto si applicherà l'art.176 del Dlgs 50/2016. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 2276.

3. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore.
4. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
5. E' in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 18 Verifiche di conformità. Cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario

1. Il direttore dell'esecuzione e/o il RUP procederanno periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione accerterà che il servizio sia eseguito a regola d'arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, qualora il direttore dell'esecuzione riscontri delle difformità, il concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine da questi fissato.
2. La cessazione del rapporto contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del servizio, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, e l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito, calcolato ai sensi del precedente art. 14.
3. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Art. 19 Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'applicazione di penali, l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d'importo pari al 10% del canone concessorio calcolato per tutti gli anni della concessione, come desumibile dal PEF di cui all'offerta di gara.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Parma.
3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
6. Ove il Comune si avvalga della cauzione, il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

Art. 20 Pagamenti e obblighi di tracciabilità

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui alla determinazione AVCP (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011.

2. A tal fine, come da dichiarazione del concessionario in data _____, i flussi di cassa di cui al presente contratto saranno eseguiti e tracciati sul conto corrente bancario codice IBAN _____ presso Banca _____ Piazza _____ n. __, _____. Inoltre dà atto che, a norma dell'art. 25 comma 2-bis del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, i codici CIG e CUP (eventuale) devono essere riportati nel contratto d'appalto.
3. Il mancato utilizzo degli strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della citata legge n. 136/2010.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Il concessionario, dichiara che è il solo autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune.
6. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune, e comunque entro dieci giorni; il Comune resta esonerato da ogni responsabilità sulle liquidazioni eseguite in difetto di notifica della comunicazione.

Art. 21 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione in tutti i casi previsti dall'art. 175 D.lgs. 50/2016 da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Art. 22 Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Parma.

Art. 23 - Obbligo di osservanza del codice di comportamento

1. Il concessionario, pena la risoluzione del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo decreto come recepito ed integrato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014, reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Trasparenza – Personale.
2. La violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnandogli un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali

giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 24 - Norme finali ed elezione di domicilio

1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti e comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice civile.
2. Il Comune elegge domicilio in(PR).

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della procedura in oggetto per le relative finalità da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente contratto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali di (Contraente) è disponibile scrivendo a xxxxxxxxx (lasciare solo se presente il DPO)

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

☐ Comune di Parma a: urp@comune.parma.it

☐ (Controparte): xxxxx

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A , numero di telefono 052140521.

Art. 26 - Designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Concessionario è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di (nome dell'Ente). Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato XXX full o light) che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la

finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del (specificare se contratto/servizio/convenzione/gara) relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento. La Ditta aggiudicataria è nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del trattamento.

Art. 27 - Sicurezza e riservatezza

1. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 28 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'inventario degli investimenti e dei beni, il progetto di riassorbimento del personale, l'offerta tecnica, il Piano Economico Finanziario e la Matrice dei rischi, presentati in sede di gara che, debitamente controfirmati dalle Parti, sono depositati agli atti della Stazione Appaltante, mentre si allega materialmente al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture".

Art. 29 - Spese e valore del contratto

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula (imposta di bollo, di registro, diritti di rogito), sono a carico del Concessionario.
3. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali, è di € (pari al canone annuo offerto in sede di gara moltiplicato per l'intera durata ventennale della concessione, sommato al canone variabile) al netto di IVA.

Art. 30 - Registrazione telematica e imposta di bollo

1. Ai fini della registrazione in via telematica, si chiede l'applicazione della tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggetto all'imposta sul valor aggiunto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.
2. L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche (specificare se con modalità ordinarie o telematiche) per l'importo complessivo di €

CALUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile – Condizioni generali di contratto – si approvano specificatamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 14 - Penali;
- Art. 18 – Pagamenti e obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 20 - Definizione delle controversie;
- Artt. 5 e 6 – Obblighi del Concessionario;
- Art. 15 – Clausola risolutiva espressa;
- Art. 27 - Spese contrattuali.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ** pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Per il COMUNE DI PARMA: il Dirigente del Settore ***** (firma digitale)

Per **** il Legale Rappresentante *****(firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA:

Dott. ***** (firma digitale)

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente Accordo costituisce parte integrante del contratto tra il Comune di Parma e il concessionario del servizio designato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28 paragrafi 3 e 4 del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione della Concessione del Macello di Parma e per effetto dell'adempimento del *presente contratto* in essere tra le Parti e come specificato nell'allegato 1.

Nel quadro della disciplina dettata dal Citato contratto le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Gli allegati da 1 a 3 costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Il presente accordo lascia impregiudicato gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **“Accordo”**: questo scritto;

- **“Altro Sub-Responsabile del trattamento” o “altro SUB-Responsabile”:** (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **“Autorità di vigilanza”:** qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l’osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio.
- **“Dati Personali”:** ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad **Interessati**, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
- **“Diritti degli Interessati”:** i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all’oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **“Interessato”:** (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l’Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **“Provvedimento”:** il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento “nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”. Provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009
- **“Regolamento”:** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”:** in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”:** soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”:** il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nel *contratto* in essere;
- **“Sub-Responsabile del trattamento”:** (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;

- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”:** in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **“Trattamento”:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”:** violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1 al presente Accordo

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto del contratto e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;
- garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui Allegato 1, salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali degli Interessati;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto nell'Accordo:
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiamo ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;

- s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
- accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dal contratto;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento e almeno le seguenti istruzioni:
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l'accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura.
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto dei tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
 - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;
 - collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
 - informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;

- verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
- vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;

- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui al presente *contratto* e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto del *contratto* in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve (i) prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai Servizi subappaltati, (ii) descrivere i Servizi subappaltati, (iii) le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e (iv) e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai Servizi subappaltati (v) le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che

- attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile
 - mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
 - informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 2 l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente Accordo

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

- Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail deo-team@lepida.it). Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per

permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e all'Ind mail deo-team@lepida.it . Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato 3 tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell'allegato 3 un elenco delle misure tecniche e organizzative che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza

Il Responsabile comunica per iscritto le soluzioni e l'elenco delle misure individuate ed adottate per rispettare tali obblighi

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile - negli orari di ufficio e in giorni lavorativi - in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

15. Inosservanza del contratto e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

19. Restituzione e cancellazione dei dati

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 3 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

20. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nel contratto in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Luogo e data

Per COMUNE DI PARMA

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:

Allegato 1: dettagli sui trattamenti effettuati dal Responsabile

Il presente Allegato include alcuni dettagli sul Trattamento dei Dati Personali che il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare, come richiesto dall'articolo 28, par. 3, del Regolamento.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I Dati Personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati:

- dati di contatto (nome e cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono)
- data di nascita
- età
- sesso
- altro (si prega di specificare):

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (OVE PRESENTI)

I Dati Personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti Categorie Particolari di Dati Personali:

- disabilità e/o infortuni
- orientamento politico
- convinzioni etniche o religiose
- orientamento sessuale in cui è implicita la relazione o lo stato coniugale
- appartenenza sindacale
- stato di salute e/o malattie
- reati o condanne penali
- altro (si prega di specificare):

INTERESSATI

Allegato 2
(da compilare da parte del Responsabile)

Elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data della stipula dell'accordo

Cognome e Nome / Ragione Sociale ed indirizzo	Nome, qualifica e dati di contatto del referente,	Partita Ivata	Descrizione, tipologia e natura del Servizio erogato	Nazione di conservazione dei dati	Tempo di conservazione dei dati

Allegato 3: Istruzioni aggiuntive

Qualora il Responsabile conservi sui propri sistemi dati del Titolare, oppure acceda a sistemi che contengono dati del Titolare, oppure sia previsto dal rapporto contrattuale in essere, il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative qui di seguito specificate, per garantire la sicurezza dei dati personali come previsto dall'art. 32 del GDPR e dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali

Il Responsabile garantisce:

- a. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e, ove previsto dal Servizio erogato, la resilienza dei sistemi così da assicurare sempre la disponibilità dei Servizi che vengono forniti e la adeguata protezione dei dati che sono trattati con tali sistemi/servizi di trattamento;
- b. di proteggere le reti informatiche da sistemi di sicurezza perimetrale (c.d. Firewall) e da altre apparecchiature appositamente predisposte allo scopo e mantenute aggiornate allo stato dell'arte.

Ogni postazione di lavoro del Responsabile deve essere protetta da sistemi di sicurezza contro le minacce informatiche (antivirus) e ne deve essere consentito l'utilizzo unicamente mediante appositi sistemi di autenticazione e profilazione;

- c. di avere adottato una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- d. di avere adottato le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco delle misure è descritto all'indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

Di seguito si riporta in modo esemplificativo e non esaustivo la descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza per il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo che costituiscono ulteriore specifica di quanto indicato in quest'ultimo.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Per una corretta gestione degli accessi è necessario che il Responsabile implementi misure sia di natura informatica, sia organizzativa. Lo scopo di tale gestione deve garantire l'accesso ai dati personali solo agli utenti interni ed esterni del Responsabile nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

• Autenticazione degli utenti

Ciascun utente di un determinato sistema deve essere dotato di un proprio account nominale ed individuale. Questo adempimento è necessario al fine di potere verificare univocamente l'identità dell'utente, riconducendo a lui con certezza le azioni compiute all'interno del sistema, al fine di facilitare il rispetto del principio di accountability.

La connessione fra autenticazione e accountability è stata sottolineata dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento 9101974 del 4/4/2019: *"l'avvenuta condivisione delle credenziali di autenticazione tra più soggetti legittimati alla gestione della piattaforma rappresenta una violazione dell'obbligo di predisposizione, da parte del responsabile del trattamento, di misure tecniche e organizzative adeguate"*.

Tale adempimento è inoltre incluso negli standard di sicurezza pubblicati dalle organizzazioni internazionali più prestigiose, e non richiede alcun costo aggiuntivo. Il Responsabile del trattamento deve implementare adeguate policy e procedure tali da garantire la corretta identificazione degli utenti e degli amministratori che accedono ai sistemi che gestiscono i Dati Personali del Titolare.

In caso di **accesso dall'esterno**, ogni utente deve essere autenticato in modo corretto attraverso meccanismi di autenticazione sicuri (es.: password, smart card, certificati digitali, tecniche biometriche, ecc...)

Tali meccanismi di autenticazione devono essere oggetto di specifiche politiche di generazione, utilizzo, custodia, aggiornamento e distruzione.

Il Responsabile del trattamento deve identificare il/i custode/i delle password di sistema.

Si ricorda che l'accesso di terzi non autorizzati a dati personali contenuti in aree riservate, costituisce una violazione grave della sicurezza in quanto sfruttabile da qualunque persona.

Il Responsabile deve impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento affinché adottino le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle loro credenziali e la sicurezza dei dispositivi necessari per l'autenticazione.

Occorre inoltre prevedere apposite procedure per la sostituzione degli autorizzati in caso di prolungata assenza o impedimento, al fine di assicurare la disponibilità dei trattamenti di dati.

I diritti di accesso ai Dati Personali delle persone autorizzate sono rivisti a intervalli regolari, secondo il corretto processo di Identity and Access Management del Responsabile.

- **Autorizzazione degli utenti**

Oltre agli account individuali il Responsabile deve definire le categorie di dati accessibili da ogni singolo account in funzione delle autorizzazioni assegnate (attività di profilazione degli accessi).

La necessità di prevedere autorizzazioni specifiche (quantomeno interne ad un'organizzazione) emerge implicitamente anche dall'articolo 29 GDPR, ai sensi del quale "chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso...". In caso di mancata profilazione dei soggetti autorizzati si configura una violazione ai sensi dell'art. 32 del GDPR e la mancata implementazione di sistemi di autorizzazione comporta la violazione dell'articolo 5 comma 1 lett. f del GDPR. L'autorizzazione all'accesso ai dati può essere impostata anche sulla base dell'appartenenza di un utente ad un determinato gruppo. I profili di autorizzazione del gruppo devono definire in dettaglio i trattamenti e le azioni consentite.

Al momento dell'assunzione il Responsabile deve prevedere una procedura che gestisca il diritto di accesso ed il relativo profilo dei nuovi assunti in base al proprio ruolo. I profili devono essere verificati periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno.

CONSERVAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI

Il GDPR obbliga l'adozione di misure tecniche ed organizzative e di procedure adeguate per

garantire la minimizzazione dei dati. *I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.*

Nell'ambito della sicurezza informatica evidenziamo i seguenti casi :

- utilizzo nelle attività quotidiane;
- trasmissione a terzi;
- archiviazione.

- **La protezione dei dati trattati utilizzati nelle attività quotidiane**

I dati utilizzati per le attività quotidiane devono essere in chiaro e non possano essere né pseudonimizzati, né cifrati. Le misure di sicurezza adottate dal Responsabile devono garantire la sicurezza dei dati trasmessi o archiviati.

- **La protezione dei dati trasmessi a terzi**

Il dato trasmesso a terzi può essere intercettato e pertanto il dato condiviso può subire una violazione di confidenzialità.

Per questo il Responsabile non deve utilizzare servizi che non prevedono la cifratura sicura dei dati, come ad esempio il protocollo http, che non garantisce una comunicazione sicura sia in termini di riservatezza e integrità dei dati scambiati che di autenticità della fonte.

Il Responsabile deve pertanto crittografare (cryptography in transit) tutti i Dati Personali che transitano all'interno e all'esterno della rete del Responsabile attraverso i protocolli standard la cui sicurezza è assicurata. Il mancato utilizzo di strumenti di crittografia per la trasmissione dei dati si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 32 del GDPR. La crittografia si applica, ovviamente, anche alle email. L'utilizzo di protocolli di cifratura, come il protocollo TLS e la cifratura end-to-end delle email in trasmissione costituisce, quindi, una misura di sicurezza adeguata ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

- **La protezione dei dati archiviati**

Il Responsabile deve provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto a quanto previsto dal presente Accordo e deve adeguatamente proteggerli.

Il Responsabile deve implementare una data retention policy per eliminare i dati non più necessari. Il periodo di conservazione dei Dati Personali deve essere specifico per ogni singola attività di trattamento, nel rispetto degli obblighi legali e/o regolamentari vigenti.

Il personale del Responsabile non deve archiviare dati su supporti digitali portatili, salvo che quest'ultimi presentino le adeguate misure di sicurezza, ivi incluso la cifratura del supporto. L'assenza della cifratura dell'hard disk del dispositivo portatile che contiene dati personali costituisce una vulnerabilità e la sua assenza può essere sanzionata. Si precisa che in caso di archiviazione di dati su supporti digitali portatili del Responsabile, i dati devono essere conservati anche sui sistemi di archiviazione del Responsabile.

I dati personali di natura particolare (Art. 9 del GDPR) o relativi a reati e condanne penali (Art. 10 del GDPR) archiviati devono essere cifrati o pseudoanominizzati.

Il Responsabile deve avere adottato una procedura per la dismissione degli asset e dei supporti informatici e deve avere messo in atto procedure di pulizia sicura al fine di

rimuovere in via definitiva e certificata tutti i Dati Personali e/o sovrascriverli in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo.

Oltre ai controlli di sicurezza informatica occorrerà prevedere anche controlli amministrativi e fisici, come ad esempio, proteggere adeguatamente i supporti dove sono fisicamente contenuti i dati del Titolare attraverso la chiusura a chiave e il registro degli accessi fisici al luogo di conservazione del supporto.

Supporti cartacei:

Relativamente ai supporti cartacei, si ricorda la necessità di adottare i seguenti criteri di protezione dei dati:

1. Qualsiasi documento in entrata/uscita appartenente a soggetti interessati del Titolare deve essere inserito in apposite cartelline non trasparenti, raccoglitori o buste;
2. Le eventuali rubriche telefoniche in utilizzo su supporto cartaceo devono essere richiuse dopo la consultazione in armadi o cassettiere, che dopo l'orario di lavoro saranno chiuse a chiave;
3. Le copie cartacee delle e-mail inviate e ricevute dovranno essere archiviate in appositi raccoglitori che successivamente verranno archiviati in armadi;
4. Tutti gli archivi cartacei devono essere chiusi all'interno di raccoglitori inseriti in armadi chiusi.

PROTEZIONE DEI DATI E DEI SISTEMI

I dati e i sistemi elettronici devono essere protetti da accessi non consentiti. Il

Responsabile deve utilizzare software che permettono il contrasto ai virus e ai malware informatici e devono essere aggiornati periodicamente.

Anche i sistemi operativi e gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati devono essere aggiornati periodicamente.

I soggetti autorizzati devono essere formati al fine di minimizzare il rischio di un utilizzo improprio degli strumenti elettronici.

PROCEDURE DI BACK UP

I dati e i sistemi devono essere protetti da incidenti o violazione dei dati tramite un sistema di backup dei dati almeno giornaliero.

Qualora il Servizio preveda che i dati personali forniti dal Titolare siano contenuti e conservati nei sistemi del Responsabile, questi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente al fine di eseguire le attività inerenti al Servizio. Copia di tali dati può essere fatta solo a fini esclusivi di back-up, ed è espressamente vietato qualsiasi altro utilizzo, comunicazione, copia (parziale o totale) dei dati stessi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile deve predisporre e verificare una procedura scritta di ripristino dei back up. Il Responsabile del trattamento deve mettere in atto adeguate procedure per ripristinare la disponibilità dei Dati Personali del Titolare conservati presso il Responsabile in modo tempestivo e continuo. Le procedure di backup devono garantire una conservazione delle copie di backup almeno settimanale e devono prevedere il salvataggio off-line di una retention dei dati non inferiore a 15 gg/1mese per garantire da distruzioni dovute ad attacchi hacker e ransomware.

Il personale autorizzato al back up deve essere identificato per garantire la continuità del Servizio al Titolare.

NETWORK E SISTEMI DI SICUREZZA

Il Responsabile deve prevedere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio sul perimetro della propria rete che analizzano il traffico dell'Ente al fine di controllare il flusso dei dati dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno.

Il Responsabile deve configurare il firewall/router al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless).

Deve altresì essere negato tutto il resto del traffico ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta Dati Personali anche del Responsabile. In alternativa è possibile utilizzare firewall evoluti che permettono di predire il traffico e gestirlo tramite sistemi di intelligenza artificiale.

I firewall devono essere configurati al fine di proteggere, verificare e convalidare il traffico che è diretto ai sistemi. Qualsiasi Servizio o traffico non autorizzato deve essere bloccato.

IMPOSTAZIONE DEI LOG DEI SISTEMI

La conservazione e l'analisi dei messaggi di log costituisce una misura di sicurezza essenziale in quanto non solo permette al Titolare di essere sempre a conoscenza degli eventi che si verificano nei propri sistemi (ad esempio, accessi o operazioni compiute dagli utenti), ma soprattutto di essere sempre in grado di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza implementate.

Si ricorda che la registrazione e la conservazione dei log è espressamente richiesta in diversi provvedimenti settoriali emanati dalle autorità di controllo.

In assenza di log non è possibile individuare vulnerabilità, né per quanto riguarda il Titolare, né per quanto riguarda le autorità di controllo.

Inoltre, in assenza di log, non è possibile analizzare ex post le modalità di un attacco e, soprattutto, le conseguenze con riguardo ai dati personali conservati.

Il Responsabile deve altresì attivare sistemi di monitoraggio che devono registrare almeno le seguenti voci nel registro dei log:

- Identificazione dell'utente
- Tipo di evento
- Data e ora
- Fonte dell'evento
- Identità dei dati interessati (qualora il sistema lo permetta)

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali ha il diritto di ottenere i log dai Responsabili del trattamento e/o dai Sub-responsabili.

CODICI DI CONDOTTA E CERTIFICAZIONI

Il Responsabile del trattamento aderisce ai codici di condotta e certificazioni qualora pubblicate dal Comitato.

I codici di condotta e le certificazioni non esimono, però, i Titolari da eventuali responsabilità.

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE PERSONE

È necessario che il Responsabile attui un programma formale di sensibilizzazione sulla sicurezza per rendere consapevole tutto il personale delle politiche e delle procedure relative alla sicurezza dei Dati Personali.

Per questo il Responsabile deve:

- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei Dati Personali accessibili dai sistemi del Responsabile (ad es: accesso mediante credenziali riservate, implementazione di screen saver con password che si attivano dopo un breve periodo di inattività ecc...).
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per il trattamento dei Dati Personali contenuti nei documenti cartacei (ad es: in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro assicurarsi che nessuno possa accedere alle informazioni riservate proteggendo i documenti originali e le fotocopie da furto o uso non autorizzato, conservando la documentazione in cassette e armadi chiusi alla fine della sessione di lavoro).

Le responsabilità e i doveri degli autorizzati relative alla riservatezza dei Dati Personali devono essere validi anche dopo la cessazione o il cambio di impiego.

Il Responsabile deve avere in essere chiari accordi contrattuali con i fornitori dei servizi (Sub-responsabili), al fine di pattuire la loro responsabilità in merito alla sicurezza dei Dati Personali che trattano/memorizzano/trasmettono per conto del Titolare.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

I processi e gli strumenti per la gestione degli incidenti devono essere correttamente implementati e/o migliorati al fine di consentire il rilevamento e la classificazione delle violazioni dei Dati Personali in modo che siano correttamente comunicati al Titolare affinché possa provvedere entro i termini stabiliti alla gestione della violazione (vedi anche punto 10).

Il Responsabile ha l'obbligo di creare e mantenere aggiornato uno specifico registro delle violazioni dei Dati Personali.

MISURE DI AUDITING

Al Responsabile è richiesto di verificare periodicamente la sicurezza dei suoi sistemi attraverso:

- **Vulnerability scan**

Strumento imprescindibile per le organizzazioni complesse o per quelle che hanno server accessibili da Internet e che, pertanto, espongono dati al pubblico. Secondo l'ICO e il Garante per la protezione dei dati personali i vulnerability scan dovrebbero essere effettuati regolarmente, e comunque a seguito di cambiamenti importanti.

- **Penetration test**

Strumento essenziale di ogni Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, poiché identifica le debolezze e le vulnerabilità che possono essere sfruttate dagli hacker.